

TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 27.05.2015 n. 7553;

Materia: Impugnazione bando – scorrimento graduatorie

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4203 del 2015, proposto da:
I. D. L., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pignatelli, con domicilio eletto presso Valentina Petri in Roma, Via E. Q. Visconti N. 99;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Stefano La Rosa;

per l'annullamento

del Decreto n. 44/1D del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, pubblicato in data 11.3.2015, recante il Bando per il reclutamento di 20 Ufficiali in Servizio permanente del ruolo normale dei Corpi della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto;
di ogni altro atto connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in esame, notificato il 25 marzo 2015 e depositato il successivo 1° aprile, la odierna ricorrente, in qualità di idonea non vincitrice di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 6 Sottotenenti di Vascello nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto, dei quali 4 per laureati in Giurisprudenza - giusta graduatoria approvata con decreto n. 204 del 23 luglio 2014 - ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del suo interesse connesso all'inquadramento in ruolo nel predetto grado in ragione dello scorrimento della graduatoria concorsuale (che la vede utilmente collocata quale idonea), scorrimento che sarebbe precluso in fatto ed in diritto dell'indizione del concorso in contestazione. Infatti, il nuovo bando in questa sede avversato prevede, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, l'indizione di un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 4 Sottotenenti di Vascello nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto, richiedendosi per la detta nomina la laurea magistrale in Giurisprudenza o comunque la laurea in Giurisprudenza del cd. vecchio ordinamento.

Al riguardo, la ricorrente, preliminarmente chiarita la propria legittimazione processuale e il proprio interesse a ricorrere, deduce con il proposto ricorso violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in sostanza

invocando il principio secondo cui lo scorrimento delle graduatorie ancora efficaci rappresenta la regola mentre l'indizione del nuovo concorso l'eccezione (richiamando sul punto anche la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 luglio 2011 n. 14).

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha eccepito l'infondatezza delle doglianze prospettate.

Alla camera di consiglio del 13 maggio 2015, ricorrendo le condizioni di legge, il ricorso è stato ritenuto in decisione per la sua definizione nel merito.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con conseguente annullamento, nel limite dell'interesse della ricorrente, del bando impugnato.

Vanno, infatti, richiamate le considerazioni già formulate da questa Sezione sul punto di diritto in questa sede rilevante (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sezione I bis, 27 aprile 2015 n. 6077), giurisprudenza alla quale si fa quindi espresso riferimento.

Infatti, alla luce dei principi enucleati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, si è affermato che l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso. Va da sé che, nel motivare l'opzione preferita, l'Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'attuale ordinamento afferma un generale favore circa l'utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

Occorre, peraltro, aggiungere che, secondo quanto affermato dalla citata decisione dell'Adunanza Plenaria, la prevalenza dello scorrimento della graduatoria non si pone come assoluta ed incondizionata, essendo individuabili “casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il seguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione”, da identificare con le ipotesi “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” (punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di “intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di “rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni” (Cfr. T.A.R. Lazio, Sezione I bis, n. 10318 del 14 ottobre 2014).

Venendo al caso in esame, va verificato, se l'Amministrazione della Difesa abbia, nell'adozione del gravato decreto di indizione del concorso per la nomina di 4 Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto, che prevede una riserva di tre dei quattro posti agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio nell'Esercito, abbia fornito una adeguata motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico

concorso (nel caso, in particolare, si disquisisce della graduatoria approvata nel luglio 2014 e dunque ancora efficace).

Ciò posto, ferma restando la validità della graduatoria che vede la ricorrente in essa collocata quale idonea, il punto da dirimere concerne la esistenza o meno per la procedura concorsuale in discussione di norme specifiche che impediscono di per sé lo scorrimento. Nel bando è dato leggere l'espreso richiamo al combinato disposto degli artt. 625 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e 19 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Il primo articolo dispone che: "Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice". Il secondo recita testualmente che: "Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti".

Tale ultima disposizione di per sé non è sufficiente per rimarcare la specialità delle disposizioni in materia di validità e di scorrimento delle graduatorie di concorso poiché la stessa si riferisce particolarmente allo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli delle Forze Armate e quindi a coloro che hanno già superato una pubblica selezione prevista per l'arruolamento in ferma prefissata o in s.p.e. (cfr., in termini, T.A.R. Lazio I bis n. 6077/2015 cit.).

Rimane allora da verificare se nel corpo dello stesso Codice dell'ordinamento militare vi sia come specifica disciplina di accesso una norma speciale che imponga

o assegni all'Amministrazione della Difesa una determinata scelta in merito all'indizione del concorso pubblico, pur in presenza di una graduatoria finale di una identica e precedente procedura concorsuale. Nel titolo II (denominato "Reclutamento"), Capo I (intitolato "Disposizioni generali"), l'art. 643 in merito alla possibilità di conferimento di posti disponibili agli idonei statuisce che: "1. L'amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

2. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari.

3. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti.

4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso è inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso."

Orbene, detta disposizione è anch'essa espressamente richiamata nel bando impugnato quale norma che prevede e disciplina le sole ipotesi in cui è ammesso lo scorrimento della graduatoria, fuori delle quali, conseguentemente, detta possibilità sarebbe esclusa. E però come con la citata sentenza n. 6670/2015 si è già avuto

modo di osservare, le ipotesi contemplate nell'articolo ora richiamato non sono pertinenti per risolvere la vexata quaestio poichè esse si riferiscono alla procedura concorsuale in via di espletamento ed hanno come aspetto consequenziale la possibile modifica ed integrazione della graduatoria finale, fino ad un anno dalla sua applicazione, oppure alla immediata ammissione al corso di formazione previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali. In particolare i primi due commi dell'art. 643 del codice militare assegnano all'Amministrazione della difesa una facoltà di ampliamento dei posti messi a concorso in occasione dell'approvazione della graduatoria finale che pertanto definisce la procedura concorsuale in via di espletamento. Invece, nel caso di specie, occorre stabilire se è consentito l'utilizzo di graduatorie già approvate dall'Amministrazione della Difesa per effetto di un successivo scorrimento secondo la norma generale dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 la cui applicazione è puntualmente invocata dalla ricorrente. Né, del resto, si rinvencono disposizioni nell'ordinamento militare che limitano o escludono l'efficacia triennale della graduatoria concorsuale come previsto dall'art. 35, comma 5/ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Stando così le cose ed in assenza di una disposizione speciale che contrasta con la diversa disciplina generale in tema di efficacia delle graduatorie concorsuali ai fini dello scorrimento, è pianamente applicabile il dettato del D.L. n. 101 del 2013, il cui art. 4, comma tre, stabilisce che:

“Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per

assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza”.

Il che comporta che, nel caso di specie, il Ministero della Difesa avrebbe dovuto dar conto dell'impossibilità di attuazione del disposto dell'articolo 4, comma 3, del citato D.L. n. 101/2013.

Anche il generico richiamo, di cui sempre al bando avversato, alla “pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione” e alla pianificazione “annuale degli avanzamenti di carriera” non risulta utile per contrastare le censure di parte ricorrente, non essendo dato capire di quale atto di pianificazione si tratti per non essere, infatti, richiamato nel bando alcun puntuale atto di pianificazione.

Siccome dal decreto impugnato e dalle argomentazioni successive fornite dall'Amministrazione della Difesa non è dato scorgere alcuna ragione idonea a giustificare il comportamento della parte resistente che, pur in presenza di graduatoria ancora efficace, risalente a soli otto mesi prima della indizione del nuovo bando e relativa a precedente concorso per la medesima posizione (peraltro, i requisiti di partecipazione e il programma di esame sono gli stessi, donde l'identità oggettiva delle due procedure concorsuali), graduatoria nella quale la ricorrente risultava appunto idonea non vincitrice, ha bandito tuttavia un nuovo concorso senza fornire alcuna motivazione decisamente idonea a supportare tale scelta, invece che procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace (Cfr. come affermazione di un principio generale TAR Lazio, Sez. I/ter, 30 dicembre 2014 n. 13307).

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato negli esclusivi e ristretti limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, il bando di concorso impugnato.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015